

Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N° 25 del 22/03/2007

OGGETTO: Tariffa d'igiene ambientale: - Determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2007 - determinazione agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di disagio economico o di particolari categorie di utenze (art.24 Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani).

L'anno duemilasette, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 19,00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

		Presenze
POGGI Francesco	Sindaco	SI
BERTAGNA Silvio	Vice Sindaco	SI
PAPERÀ Pier Giovanni	Assessore	NO
FAZZI Giovanni Pietro Maurizio	Assessore	SI
SARTINI Danilo	Assessore	SI
GUARASCIO Riccardo	Assessore	SI
GHILONI Elena	Assessore	NO

PRESENTI: 5

ASSENTI: 2


Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Silvana Citti ai sensi dell'art.97, comma 4 lett.a, del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dr. Francesco Poggi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza a norma dell'art. 50 comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Deliberazione N° 25 del 22/03/2007



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (cosiddetto “Decreto Ronchi”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997 n. 38) ha dato attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;


Atteso che l’art. 49 del suddetto decreto ha introdotto importanti novità in tema di pagamento dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, eliminando la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sostituendola con una apposita tariffa. In particolare, le novità introdotte dall’art. 49 possono essere così sinteticamente descritte:

- Il 1° comma ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 a decorrere dall’1.1.1999, termine successivamente prorogato sino all’1.1.2006;
- Il 2° comma dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa;
- Il 3° comma stabilisce poi che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale;
- Il 4° comma prevede che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- Il 9° comma stabilisce che la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare, mentre il 13° comma prevede che la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio;

Considerato che, in ordine alla determinazione della tariffa, è stato successivamente emanato il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999), con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2007, con la quale sono state apportate modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2007, con la quale si è provveduto ad approvare il piano finanziario e la relazione di cui all’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158 per l’anno 2007;



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca


Osservato, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, come occorra dare applicazione al metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, nel quale sono esplicitati i criteri per il calcolo delle tariffe relative alle diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale produzione;

Considerato che la tariffa di riferimento, a regime, deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

- $ST_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$
dove:
- ST_n = *totale delle entrate tariffarie di riferimento*
- CG_{n-1} = *costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente*
- CC_{n-1} = *costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente*
- IP_n = *inflazione programmata per l'anno di riferimento*
- X_n = *recupero di produttività per l'anno di riferimento*
- CK_n = *costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento*

Ritenuto, al fine di determinare le tariffe da applicare per l'anno 2007, di dovere fare riferimento ai costi di gestione indicati nell'apposito piano finanziario ex art. 8 D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 per l'anno 2007;



Comune di Borgo a Mozzano


Provincia di Lucca

Evidenziato quindi che le tariffe determinate per l'anno 2007 secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 sono indicate nei prospetti allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale, prospetti così formati:

- **PROSPETTO 1):** riporta i costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e variabili, nonché tra costi delle utenze domestiche e quelli delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata in base ai criteri indicati all'interno del medesimo prospetto 1):
 - i costi fissi sono stati suddivisi in base alle superfici a ruolo T.I.A.;
 - i costi variabili in base alla quantità stimata di rifiuto prodotto;

La scelta di tali criteri è motivata dalla volontà di attribuire i costi fissi del servizio, indipendenti dalla quantità di rifiuto prodotto, sulla base dell'unico dato oggettivo a disposizione capace di fornire una misura dell'incidenza sul servizio e quindi anche un criterio di distribuzione del carico fiscale proporzionale alla capacità contributiva dell'utente, non influenzato dalla valutazione della tipologia e quantità dei rifiuti prodotti. Seguendo la stessa linea interpretativa si è invece preferito attribuire il carico dei costi variabili, determinato pressoché esclusivamente dalla quantità di rifiuti prodotti, sulla base della effettiva capacità di ciascuna tipologia di utenza di produrre rifiuto, determinata presuntivamente sulla base di coefficienti forniti dal D.P.R. 158/99.

- **PROSPETTO 2):** riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e dei coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche).
- **PROSPETTO 3):** individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche) e Kc e Kd (utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto D.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nelle misure minime, al fine di evitare che l'applicazione del sistema tariffario determinasse un insostenibile incremento del carico fiscale sulle famiglie ed in particolare quelle più numerose. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, si è ritenuto opportuno applicare tali coefficienti operando le distinzioni indicate nei prospetti allegati, così da adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione esistente nel nostro Comune, soprattutto in termini di produzione di rifiuti e di partecipazione alla raccolta differenziata. In effetti l'opzione di applicare i coefficienti relativi alle utenze non domestiche generalmente nei valori massimi, risponde all'esigenza di rappresentare una realtà territoriale caratterizzata da una forte presenza di attività produttive che, per loro natura, incidono profondamente sull'assetto del territorio e le modalità di distribuzione dei servizi tra cui, inevitabilmente, occorre considerare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Merita infine segnalare, come già accennato con riferimento alla distribuzione dei costi variabili tra le utenze non



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

domestiche, che l'assegnazione dei coefficienti Kc e Kd in misura minima a talune categorie è motivata dalla necessità di considerare la loro distribuzione sul territorio comunale e, soprattutto, (visti i risultati delle elaborazioni statistiche redatte dagli uffici competenti) dalla volontà di evitare un'incidenza del costo per il servizio assolutamente sproporzionata rispetto alla rilevanza di tali utenze sui costi complessivi di gestione dello stesso e alla concreta possibilità di sostenere i relativi aumenti.


Si dà atto che i prospetti di cui sopra sono stati elaborati tenendo conto della esigenza di agevolare le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 10 D. Lgs. N. 22/1997 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché con la individuazione dei coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa di tariffa e dei coefficienti Kb e Kd per l'attribuzione della parte variabile.

- **PROSPETTO 4):** riporta infine le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti di cui al prospetto 2) ed ai costi unitari di cui al prospetto 3).

Osservato inoltre che in occasione della determinazione delle tariffe occorre anche disciplinare alcuni aspetti ad essa connessi, secondo le previsioni del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e degli articoli 22, 23 e 24 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", in particolare:

- con riferimento all'art. 22 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", che prevede di agevolare le utenze domestiche, come stabilito dall'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, tale agevolazione è realizzata nella suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, quale risulta dai prospetti allegati al presente atto;
- con riferimento alle riduzioni per la raccolta differenziata, l'art. 23 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", in conformità all'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, prevede che esse siano riconosciute a consuntivo, mediante riduzione della tariffa variabile in misura proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti ovvero avviati al recupero, ferma restando la copertura integrale dei costi;

Considerato, con riferimento alle agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di disagio economico o di particolari categorie di utenze di cui all'art. 24 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", che si tratta di agevolazioni individuate a titolo esemplificativo, oggetto di rinvio, per la loro effettiva adozione, alle decisioni dell'Amministrazione Comunale;



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito adottando, per l'anno 2007, quale forma di agevolazione tariffaria per particolari ragioni di carattere economico e sociale, il rimborso da parte dell'Amministrazione comunale di una quota pari al 75% della somma effettivamente corrisposta a titolo di T.I.A., a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di seguito elencate:

- Il reddito del nucleo familiare composto da una persona non può superare il limite di € 9.575,00 lordi. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da due o più persone, il reddito totale del nucleo familiare non può superare il limite di € 16.020,00 lordi.
- Il contribuente cui compete il pagamento della T.I.A., sia gli altri componenti il nucleo familiare devono essere proprietari sul territorio nazionale di una sola unità immobiliare, utilizzata quale abitazione principale e non devono essere proprietari di aree edificabili ed ancora di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.).

Precisato che le agevolazioni in questione sono giustificate dalla necessità di tutelare le situazioni ivi previste, che presentano indubbi elementi di disagio economico nonché un particolare valore sociale;

Considerato che il citato art. 24 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" prevede che la differenza tra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le relative somme saranno corrisposte all'ente gestore del servizio in un'unica soluzione;

Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento mentre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2006 n. 287, che dispone il differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2007 al 31.03.2007;


Vista la Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007);

Visto il D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

DELIBERA


- di approvare le misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, a valere per l'anno 2007, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, quali risultano dai prospetti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale;



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

- di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse dalla Società Sistema Ambiente S.p.A., a cui il Comune di Borgo a Mozzano ha affidato la gestione del servizio;
- di attuare l'agevolazione per le utenze domestiche, come stabilito dall'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in occasione della suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché della individuazione dei coefficienti Ka e Kc per l'attribuzione della parte fissa di tariffa e dei coefficienti Kb e Kd per l'attribuzione della parte variabile, il tutto come risulta dai prospetti allegati al presente atto;
- di dare atto che le riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata saranno riconosciute a consuntivo, secondo quanto previsto dall'art. 23 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", ferma restando la copertura integrale dei costi;
- di approvare, ai sensi di quanto disposto art. 24 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", quale forma di agevolazione tariffaria per particolari ragioni di carattere economico e sociale, il rimborso da parte dell'Amministrazione comunale di una quota pari al 75% della somma effettivamente corrisposta a titolo di T.I.A., a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di seguito elencate:
 - Il reddito del nucleo familiare composto da una persona non può superare il limite di € 9.575,00 lordi. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da due o più persone, il reddito totale del nucleo familiare non può superare il limite di € 16.020,00 lordi.
 - Il contribuente cui compete il pagamento della T.I.A., sia gli altri componenti il nucleo familiare devono essere proprietari sul territorio nazionale di una sola unità immobiliare, utilizzata quale abitazione principale e non devono essere proprietari di aree edificabili ed ancora di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.).
- di dare atto che l'Amministrazione comunale, con riferimento alle agevolazioni previste al punto precedente a favore di soggetti in condizioni di disagio economico, si impegna per il 2007, in relazione alle domande degli effettivi aventi diritto, a sostenere la relativa spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati;
- di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Lino Paoli, per la corretta esecuzione del deliberato.



Comune di Borgo a Mozzano

Provincia di Lucca

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Lino Paoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Francesco Poggi

IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Citti